



N. 13 del Registro Delibere

COMUNE di RUDIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.).=

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il **03.04.14** si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**,

Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Simona Moletta	Presente	Sindaco
Pietro Vavassori	Presente	Consigliere
Fabio Locatelli	Assente	Consigliere
Claudia Provezza	Presente	Consigliere
Marzia Possoni	Presente	Consigliere
Matteo Pisoni	Presente	Consigliere
Angelo Consolandi	Presente	Consigliere
Antonio Guido Giovanni Marchetti	Presente	Consigliere
Fabio Rosa	Presente	Consigliere
Alfredo Menni	Presente	Consigliere
Angelo Giuseppe Brocchetti	Assente	Consigliere
Alfredo Bonetti	Assente	Consigliere
Giulio Francesco Riva	Presente	Consigliere
Angelo Mena	Assente	Consigliere
Giovanni Pietro Malaguzzi	Assente	Consigliere
Ferdinando Moiana	Presente	Consigliere
CLAUDIO SAVOLDI	Presente	CONSIGLIERE

Totale Presenti 12 Totale Assenti 5

Assiste il Segretario comunale sig Umberto De Domenico.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Simona Dott.ssa Moletta** nella sua qualita' di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. (D.L. 06.03.2014 n. 16), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad esclusione delle categorie catastali A1-A8 e A9;
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 18.04.2012 con la quale era stato adottato il Regolamento IMU, e modificato con atto consiliare n. 26 del 26.09.2012 entrambi pubblicati, nelle versioni definitive, sul portale del federalismo;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 16.07.2013 con la quale era stato approvato il Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i (D.L. 06.03.2014 n. 16):

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTO altresì, il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli resi, dal responsabile del settore contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

CON la seguente votazione espressa in forma palese:
favorevoli n. 11 – contrari n. 1 (Riva Giulio Francesco) resi dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di approvare l'allegato "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";
3. di dare atto che detto Regolamento IUC comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;
4. di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
5. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;
6. di abrogare i precedenti Regolamenti: IMU (adottato con deliberazione del C.C. n. 3 del 18.04.2012 e successivamente modificato con atto consiliare n. 26 del 26.09.2012) e TARES (approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 16.07.2013);
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11 – contrari n. 1 (Riva Giulio Francesco) resi, nelle forme di legge, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - D.Lgs. 267/2000.=

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


Simona Dott.ssa Moletta

IL CONSIGLIERE più anziano d'età


Moiana Ferdinando

IL SEGRETARIO COMUNALE


Umberto De Domenico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 - comma 1° - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

N. Reg. Pubb. **343/2014**

Rudiano li: _____

Il Segretario Comunale


Umberto De Domenico

Estremi esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

Il _____
Rudiano, _____

Il Segretario Comunale